


La lingua vincolante nei contratti internazionali

tommasini & martinelli



I contratti internazionali sono caratterizzati dall'aver collegamenti con diversi ordinamenti giuridici nazionali, riguardo ad elementi quali:

- nazionalità delle parti;
- luogo di conclusione del contratto;
- luogo di esecuzione del contratto;
- luogo in cui si trova il bene oggetto del contratto;
- valuta di pagamento.

È opportuno che le parti disciplinino questi contratti con particolare attenzione, soprattutto in materia di:

- legge regolatrice del contatto
- autorità competente per la risoluzione delle controversie
- lingua vincolante del contratto

Ci soffermiamo sulla lingua del contratto.

Le parti possono decidere di redigere il contratto in un'unica lingua: vi sarà allora un solo testo che offrirà la base per l'interpretazione delle clausole.

Le parti possono decidere di redigere il contratto in più lingue.

La diversità sia delle lingue sia degli istituti giuridici a cui quelle lingue fanno riferimento possono provocare contrasti nell'interpretazione delle clausole contrattuali: la traduzione non comporta una stretta corrispondenza di significati.



Il rischio è di rendere più
difficoltosa l'interpretazione
delle clausole e rendere
difficoltosa o impraticabile
l'esecuzione del contratto o
di alcune sue parti.

È necessario quindi che le parti, a fronte di un testo in più lingue, stabiliscano quale di esse è da considerarsi la vincolante e quindi l'unica a far fede: sarà sul testo di quella lingua che le parti dovranno interpretare le clausole del contratto.

Il contenuto di questo documento ha mero scopo informativo e non costituisce parere professionale sul tema trattato. Si sconsiglia di intraprendere qualsiasi attività legale o imprenditoriale sulla base di quanto riportato in questo elaborato. Per ulteriori informazioni contattaci all'indirizzo studioATtommasinimartinelli.it. È consentita la diffusione parziale purché ne sia citata la fonte.